

Istituto paritario “Sacro Cuore”

STATUTO ORGANI COLLEGIALI

Scuola dell’infanzia C.M. RM1A31400V

Scuola primaria C.M. RM1E156005

Scuola secondaria di I grado C.M. RM1M028009

Scuola secondaria di II grado

Liceo Scientifico C.M. RMPQ06500D

Liceo delle Scienze umane C.M. RMPM55500G

Liceo Classico estremi del decreto di parita’ n° 534 del 26.07.2021

www.piccoleancelledelsacrocuore.net

**Via della Tenuta di Sant’Agata,1
00135 Roma – Tel.063054767 - Fax 063052957
e-mail: istitutosacrocuore@hotmail.com
istitutosacrocuore@pcn.net**

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

La Comunità scolastica "Piccole Ancelle del Sacro Cuore" per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali:

Consigli di classe per la Scuola primaria e secondaria di I e II grado (vedi art. 9 e 10),

Consiglio di interclasse per la Scuola primaria (vedi art. 9 e 10),

Consiglio di sezione e di intersezione per la Scuola dell'infanzia (vedi art. 9 e 10),

Collegio dei docenti della Scuola dell'infanzia, primaria, della secondaria di I e II grado, (vedi art. 11 e 12)

Collegio congiunto dei vari Organi Collegiali presenti nell'Istituto (vedi art. 8).

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso " Piccole Ancelle del Sacro Cuore " e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali e secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

I Membri di Diritto

- Ente Gestore: Madre Superiora della Comunità Religiosa
- Dirigenza scolastica: Coordinatrice delle attività educative e didattiche della Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I e II grado

II Membri Elettivi

- Docenti: 8 rappresentanti eletti, di cui: 2 per la Scuola d'Infanzia, 2 per la Scuola Primaria, 2 per la Scuola Secondaria di I grado, 2 per la Scuola Secondaria di II grado, eletti dai rispettivi settori
- Genitori: 8 rappresentanti eletti, di cui: 2 per la Scuola d'Infanzia, 2 per la Scuola Primaria, 2 per la Scuola Secondaria di I grado, 2 per la Scuola Secondaria di II grado, eletti dai rispettivi settori
- Studenti: 2 rappresentanti eletti della Scuola Secondaria di II grado eletti dal rispettivo settore (carica di durata annuale)
- Personale amministrativo, tecnico: 1 rappresentante

L'appartenenza ai rispettivi settori (infanzia, primaria e secondaria di I e II grado) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione secondo quanto indicato dall'art. 6.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. 'specialisti' o 'esperti' esterni a giudizio del Presidente o dietro richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni

- a. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nell'Istituto sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- c. fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e sulla base delle loro decisioni, ha il potere di ratificare

- quanto concerne l'organizzazione e la programmazione di iniziative per la Scuola sulla base delle finalità del Progetto Educativo;
- d. ratifica/adotta il Piano dell'Offerta Formativa annuale e triennale elaborati dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99) e dell'art. 14 della Legge di Riforma n. 107/2015;
 - e. provvede alla ratifica/adozione di un eventuale regolamento interno dell'Istituto;
 - f. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
 - g. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - h. promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - i. propone forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
 - j. propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
 - k. esprime parere circa i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse;
 - l. esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Convoca e presiede le riunioni del C.I., ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte eventualmente pervenutegli, in accordo con il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche.

Rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno 3 volte, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'"ordine del giorno" delle riunioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio d'Istituto, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri **almeno 5 giorni prima** della riunione.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Il verbale di ogni seduta del C.I. viene pubblicato nell'apposito quaderno, sul sito dell'Istituto e affisso in apposita bacheca della Scuola.

Le decisioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente.

In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per il seguente motivo: discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

CAPITOLO II

CONSIGLIO DI CLASSE , di SEZIONE, di INTERCLASSE, di INTERSEZIONE

Art. 9 - Composizione

Consiglio di classe Scuola primaria: tutti i docenti della classe.

Presiede il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità

Consiglio di classe Scuola secondaria di I grado: tutti i docenti della classe e 2 rappresentanti dei Genitori.

Presiede il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità

Consiglio di classe Scuola secondaria di II grado: tutti i docenti della classe, 2 rappresentanti dei Genitori e 2 rappresentanti degli Studenti.

Presiede il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità

Consiglio di Interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna classe interessata.

Presiede il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, comunque almeno 2 volte all'anno

Collegio di Sezione Scuola dell'infanzia: tutti i docenti-educatori.

Elabora dal punto di vista professionale la programmazione degli orientamenti educativi e didattici; studia le iniziative di aggiornamento didattico e formativo.

È presieduto dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità (indicativamente a cadenza mensile)

Consiglio di intersezione Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna sezione interessata.

Presiede il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

È convocato dal il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, comunque almeno 2 volte all'anno

Le funzioni di Segretario del Consiglio/Collegio sono attribuite da il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Classe, di Sezione, di Interclasse, di Intersezione si riuniscono periodicamente (indicativamente a cadenza mensile) in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe e di Sezione possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi o sezioni (programmi di studi, disciplina, rendimento) e proporre eventuali soluzioni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

I Consigli si configurano 'perfetti' (per la validità delle loro sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti) se riuniti con la sola presenza dei docenti per gli scrutini; si configurano 'imperfetti' (per la validità delle loro sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti) se riuniti con la presenza dei genitori o della loro rappresentanza.

CAPITOLO III COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. È presieduto dal/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche.

I Collegi dei diversi ordini di scuola presenti in Istituto possono riunirsi in seduta comune quando si ha necessità di trattare argomenti di interesse trasversale

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato da il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio si configura come 'imperfetto' (per la validità delle sue sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti)

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12- Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa annuale e triennale; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b. formula proposte a il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d. provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
- e. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- g. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h. ratifica la scelta dei docenti-collaboratori di il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche nella seguente misura: uno per le Scuole dell'infanzia-primaria, uno per ciascuna delle Scuole secondarie;
- i. nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.

CAPITOLO IV ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei Genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori del plesso interessato.

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto tra i Genitori presenti.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto partecipano il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche, assemblee dei Genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le Assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto

CAPITOLO V ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI (per la scuola secondaria di II grado)

Art. 15 - Diritto di Assemblea.

Gli studenti della Scuola secondaria di II grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 16 - Assemblee Studentesche.

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o d'Istituto.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,30, e la seconda, di non più di due ore (preferibilmente le ultime 2 ore di lezione). La durata oraria, comunque, sarà concordata con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche. L'Assemblea di Classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana, durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche.

All'Assemblea di Classe o di Istituto possono assistere, oltre a il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino e i membri del Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 17 - Funzionamento delle Assemblee Studentesche.

L'Assemblea d'Istituto

- deve darsi un 'Regolamento'; lo predispone il Comitato Studentesco (i rappresentanti di Classe e i rappresentanti nel C.I.); lo approva la Coordinatrice delle attività educative e didattiche

- è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 20% degli studenti

- la richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno di ogni Assemblea devono essere presentati a il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche almeno cinque giorni prima della data di convocazione

- il Presidente e il Segretario sono nominati dal Comitato Studentesco, al proprio interno ed a maggioranza assoluta

- il Vice-Presidente è nominato dal Comitato Studentesco ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea

- è dovere del Comitato e del Presidente garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

- deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita, delle conclusioni raggiunte

L'Assemblea di Classe:

- è presieduta dai Rappresentanti di Classe

- la richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno di ogni Assemblea devono essere presentati a il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche almeno cinque giorni prima della data di convocazione
- deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita, delle conclusioni raggiunte

L'Assemblea dei Rappresentanti di Classe e d'Istituto

- è presieduta da uno dei Rappresentanti nel Consiglio d'Istituto
- la richiesta di autorizzazione deve essere presentata a il/la Coordinatore/trice delle attività educative e didattiche almeno cinque giorni prima della data di convocazione
- deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione delle conclusioni raggiunte

CAPITOLO VI ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 18 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori, studenti della scuola secondaria di II grado.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. (Per il personale non docente vale l'art. 19a).

Art. 19- Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

- personale docente e non docente: l'elettorato passivo spetta a tutti coloro che, nei rispettivi settori di appartenenza, presentino la propria candidatura;
- genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura, nei rispettivi settori di appartenenza;
- studenti: l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti degli ultimi 3 anni della Scuola secondaria di II grado, che presentino la propria candidatura. La candidatura va presentata nei tempi antecedenti le votazioni concordati con la Coordinatrice

Art. 20 - Svolgimento delle elezioni per le rappresentanze in ogni Organo Collegiale.

CONSIGLIO di ISTITUTO

Ogni 3 anni, entro il mese di novembre, si procede con la scelta dei **CONSIGLIERI-GENITORI**.

- È richiesta la presentazione delle candidature solitamente nei cinque giorni antecedenti le votazioni. La Direzione provvede a darne pubblicità tra i votanti con le forme ritenute più opportune.
- Nel seggio utile a raccogliere i voti di tutti i genitori degli alunni dei diversi ordini di scuola presenti nell'Istituto è presente, preferibilmente, almeno un genitore (non candidato) per settore scolastico.
- Il seggio – al fine di consentire la più ampia partecipazione degli aventi diritto, nel 'rispetto' delle abitudini dell'utenza-genitori - è aperto al mattino con l'avvio delle lezioni/attività e negli orari di uscita per 3 giorni feriali consecutivi.
- Ogni genitore votante può esprimere n. 2 preferenze

Ogni anno, sempre entro il mese di ottobre, gli **ALUNNI** di ogni classe del Liceo procedono con la votazione per i loro 2 rappresentanti scelti nell'ambito degli alunni del triennio finale, in un giorno e in un'ora lettiva stabiliti dalla Coordinatrice.

Ogni studente votante può esprimere n. 2 preferenze.

Responsabile del seggio è il docente presente in aula

CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE

I **genitori rappresentanti** da eleggere sono 2 per ciascuna classe/sezione la cui rappresentatività è di pari grado a prescindere dal numero di voti riportati

Poiché i Consigli costituiscono uno spazio democratico utile a garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della scuola, nel riconoscere il diritto di ognuno di essi di proporsi per essere eletto, l'incarico di rappresentante può essere ricoperto per non più di 2 anni consecutivi.

- Qualora un genitore, dopo aver svolto l'incarico di rappresentante per 2 anni consecutivi, volesse contravvenire a tale disposizione, la sua candidatura dovrà essere considerata nulla.
- La disposizione è da considerare valida anche nel passaggio del genitore da un settore scolastico all'altro.
- Qualora non fosse presentata alcuna candidatura a genitore rappresentante, mantenendo la disposizione, non si procederà ad alcuna votazione e in occasione dei Consigli aperti ai rappresentanti, dovranno essere convocati, da parte della Direzione, tutti i genitori di classe o di sezione oppure quei genitori che sono proposti in qualità di referenti dalla maggioranza dei genitori della classe/sezione
- Le votazioni per i genitori rappresentanti si svolgono con le seguenti modalità:
 - in seduta assembleare convocata da il/la Coordinatore/trice ad avvio dell'a.s.
 - ogni seggio elettorale è composto da 3 genitori che scelgono al proprio interno la figura del Presidente e del Segretario
 - ogni genitore votante può esprimere n. 2 preferenze

Gli **studenti rappresentanti** da eleggere per i Consigli di Classe della Scuola secondaria di II grado sono 2 per ciascuna classe.

Ogni anno, entro il mese di ottobre, gli alunni di ogni classe del Liceo procedono con la votazione per la scelta dei loro due rappresentanti, in un giorno e in un'ora lettiva stabiliti dalla Coordinatrice.

Ogni studente votante può esprimere n. 2 preferenze.

Responsabile del seggio è il docente presente in aula.

Nell'Istituto è ammesso il **<voto per delega>**, come strumento utile a favorire l'espressione quanto più allargata delle preferenze per la scelta dei rappresentanti in ogni Consiglio.

Nell'intento di definire un uso ragionevole di tale pratica, la Commissione stabilisce che ciascun votante può essere portatore di:

- non più di 1 delega a persona per quel che riguarda le votazioni per i Consigli di Classe / Sezione
- non più di 3 deleghe per quel che riguarda il Consiglio di Istituto (considerando la vastità del numero di votanti prevista)

Le deleghe si consegnano al momento della votazione

Art. 21 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

L'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni o modificazioni del presente Statuto è il Consiglio d'Istituto

Art. 22 - Vigore del presente "Statuto".

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore dell'Istituto Paritario "Sacro Cuore", discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2004/2005.

Prima revisione novembre 2007

Conferma a.s. 2008/2009 – a.s 2009/2010

Seconda revisione novembre 2010

Terza revisione ottobre 2012

Conferma a.s. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016

Quarta revisione novembre 2016

Conferma a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

Quinta revisione 2021